recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali regolamenti.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 luglio 2010 — Commissione / Francia

(causa C-35/10)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/21/CE — Tutela dell'ambiente — Gestione dei rifiuti — Estrazione mineraria — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

1. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/21) (v. punti 15-17)*

2. *Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 18)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102, pag. 15).

Dispositivo

1) La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.